



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

Prot n. 1763

VISTI gli artt. 21 e 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 36 e 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTA la domanda in data 28 agosto 2002, presentata dalla S.I.S.A.S. s.r.l., con sede legale in Via Sputnik,8- Ellera Scalo -Corciano- (Pg), tesa ad ottenere l'approvazione di un dispositivo a luce lampeggiante gialla monofacciale denominato "Lampeggiatore allo xenon diam.230 mm.";

VISTA la norma EN 12352, edizione febbraio 2000;

VISTO il voto n. 407, reso nell'adunanza in data 11.12.2002, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha espresso parere che la richiesta di approvazione è meritevole di accoglimento con la raccomandazione che sull'involucro del lampeggiante sia riportata indelebilmente la seguente indicazione: "È obbligatorio attendere un tempo minimo di 3 minuti, dopo aver tolto l'alimentazione, prima di eseguire qualsiasi operazione sulla scheda, per dare tempo di scaricarsi al circuito elettronico". Inoltre la Ditta deve fornire indicazioni per un corretto uso e manutenzione del dispositivo e il personale destinato al suo impiego deve essere adeguatamente informato ed addestrato;

DECRETA

ART. 1 – E' concessa l'approvazione per il dispositivo a luce lampeggiante gialla monofacciale denominato "Lampeggiatore allo xenon diam.230 mm." prodotto dalla S.I.S.A.S. s.r.l., con sede legale in Via Sputnik,8- Ellera Scalo -Corciano- (Pg), con la prescrizione che sull'involucro del lampeggiante sia riportata indelebilmente la seguente indicazione: "È obbligatorio attendere un tempo minimo di 3 minuti, dopo aver tolto l'alimentazione, prima di eseguire qualsiasi operazione sulla scheda, per dare tempo di scaricarsi al circuito elettronico".

ART. 2 – Il dispositivo è caratterizzato dalle seguenti classi e livelli di prestazioni con riferimento alla norma EN 12352: **L8G+L2H,P1,Cy1,R1,A0,I0,F3,O3,M2,T1,S1.**



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

ART. 3 - I dispositivi posti in commercio dovranno essere corredati di istruzioni per l'uso e per la manutenzione di modo che il personale destinato al loro impiego sia adeguatamente informato ed addestrato.

ART. 4 - Gli esemplari prodotti e posti in commercio dovranno essere conformi al campione depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma, li 5 maggio 2003

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)